

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-583/23 - 1

Causa C-583/23 [Delda] <sup>i</sup>

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

22 settembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation - Chambre criminelle (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

19 settembre 2023

**Ricorrente:**

AK

**Resistente:**

Ministère public

---

(omissis)

(omissis)

**19 SETTEMBRE 2023**

(omissis)

(omissis)

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione, Francia),  
SEZIONE PENALE,

DEL 19 SETTEMBRE 2023

AK ha proposto impugnazione avverso la sentenza della sezione istruttoria della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) (omissis), del 20 aprile

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

2022, che, nel procedimento di esecuzione di un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità spagnole, si è pronunciata sulla sua domanda di annullamento di atti processuali.

(omissis)

La sezione penale della Cour de cassation (Corte di cassazione) (omissis) ha pronunciato la seguente sentenza.

### **Fatti e procedimento**

- 1 Dalla sentenza impugnata e dagli atti del procedimento risulta quanto segue.
- 2 Il 1° marzo 2021 le autorità giudiziarie spagnole hanno emesso un ordine europeo di indagine indirizzato alle autorità francesi chiedendo che fosse notificata ad AK, detenuta in Francia in esecuzione di pena, un'ordinanza di rinvio a giudizio emessa il 30 settembre 2009 dal giudice centrale d'istruzione di Madrid affinché essa potesse, in presenza del suo avvocato, «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi».
- 3 Il 19 luglio 2021 il giudice istruttore, mediante verbale, ha notificato all'interessata, in presenza del suo avvocato, la suddetta ordinanza di rinvio a giudizio, ha consegnato a lei e al suo avvocato una copia di tale ordine in lingua spagnola e ne ha raccolto le dichiarazioni.
- 4 Il 20 luglio successivo AK ha depositato un ricorso di annullamento di tale audizione dinanzi alla sezione istruttoria.

### **Valutazione del motivo**

#### ***Sul motivo, considerato nella sua prima parte***

#### Esposizione del motivo

- 5 Il motivo critica la sentenza impugnata per aver dichiarato che non occorreva annullare il verbale di audizione giudiziaria in esecuzione di una domanda di assistenza penale internazionale in data 19 luglio 2021, in quanto:

«1. nell'ambito di un ordine europeo di indagine non può essere chiesta la notifica di un'ordinanza di rinvio a giudizio recante ordine di collocamento in custodia cautelare e di deposito di una cauzione entro ventiquattro ore dalla notifica della stessa, pena il sequestro dei beni dell'imputato fino a concorrenza dell'importo in questione, in quanto essa non costituisce il compimento di indagini volte all'acquisizione di prove relative a un reato; non può essere chiesta neppure qualora le autorità dello Stato di emissione chiedano altresì che la persona possa formulare osservazioni in merito ai fatti menzionati nell'ordinanza così notificata;

dichiarando il contrario, la sezione istruttoria ha violato l'articolo 1 della direttiva 2014/41/UE e l'articolo 694-16 del codice di procedura penale».

Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)

- 6 Per respingere il motivo di nullità, secondo cui la domanda delle autorità spagnole non rientra nell'ambito di applicazione degli ordini europei di indagine definito all'articolo 694-16 del codice di procedura penale, la sentenza impugnata dichiara, in particolare, che le autorità spagnole non hanno chiesto unicamente la notifica dell'ordinanza di rinvio a giudizio ad AK, bensì anche che quest'ultima potesse «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi».
- 7 I giudici aggiungono, da un lato, che nella sezione «Motivi dell'emissione dell'ordine europeo di indagine» viene precisato che gli atti richiesti si inseriscono «nell'ambito della verifica della commissione dei fatti con tutte le circostanze che possono influire sulla sua qualificazione e sulla colpevolezza degli autori di reati» e, dall'altro, che, sebbene non abbiano contrassegnato la casella «audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato» nel modulo corrispondente, le autorità spagnole hanno chiaramente chiesto che il giudice istruttore francese raccogliesse a verbale le dichiarazioni di AK sui fatti che essa è sospettata di aver commesso.
- 8 Essi ne concludono che, chiedendo che l'interessata esprima, in presenza del suo difensore e nel rispetto dei diritti della difesa, la sua posizione sui fatti, le autorità spagnole hanno chiesto il compimento di indagini volte all'acquisizione di prove relative a un reato.
- 9 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, tale atto è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.
- 10 L'articolo 3 della direttiva prevede che l'ordine europeo di indagine si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra.
- 11 La suddetta direttiva è stata trasposta dagli articoli 694-15 e seguenti del codice di procedura penale; l'articolo 694-16 di detto codice definisce l'ordine europeo d'indagine come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro, denominato Stato di emissione, che chiede ad un altro Stato membro, denominato Stato di esecuzione, utilizzando moduli comuni a tutti gli Stati, di compiere, entro un certo termine, nel suo territorio, indagini dirette all'acquisizione di elementi di prova relativi a un reato o alla comunicazione di elementi di prova già in suo possesso.

- 12 La ricorrente rileva che, a termini dell'ordine europeo di indagine controverso, le autorità spagnole chiedevano che fosse notificata ad AK un'ordinanza di rinvio a giudizio recante ordine di collocamento in custodia cautelare e di deposito da parte dell'interessata di una cauzione dell'importo di EUR 30 000 entro ventiquattro ore dalla notifica, pena il sequestro dei suoi beni fino a concorrenza di tale somma, e dette autorità aggiungevano che, a seguito di tale notifica, AK poteva, in presenza del suo difensore, «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti menzionati nell'ordinanza di rinvio a giudizio».
- 13 Essa sostiene che l'emissione di un ordine europeo di indagine non può avere ad oggetto di «comunicare i capi di imputazione e notificare l'adizione di un'autorità giurisdizionale», poiché una siffatta notifica rientra in altri strumenti di cooperazione, in particolare nell'articolo 696-44 del codice di procedura penale.
- 14 L'avvocato generale presso la Cour de cassation (Corte di cassazione) considera, per contro, che l'ordine europeo di indagine, che nella fattispecie contiene atti d'indagine vertenti in maniera inscindibile sulla notifica dell'ordinanza di rinvio a giudizio di AK e sulla raccolta delle sue osservazioni da parte di un magistrato in presenza di un avvocato al fine di rispettare i diritti della difesa, costituisce il compimento di indagini volte all'acquisizione di elementi di prova relativi a un reato.
- 15 Ad oggi, la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è mai pronunciata sull'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'ordine europeo di indagine e, in particolare, sulla questione se esso includa o meno la notifica di un atto d'accusa, contenente un ordine di carcerazione e un ordine di deposito di una cauzione.
- 16 Non appare possibile ritenere che l'applicazione corretta del diritto dell'Unione si imponga con evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio. Occorre pertanto sollevare la questione pregiudiziale seguente.

**PER QUESTI MOTIVI**, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione),

RINVIA alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41 debbano essere interpretati nel senso che consentono all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere o convalidare un ordine europeo di indagine diretto, da un lato, alla notifica all'indagato di un'ordinanza di rinvio a giudizio, contenente inoltre un ordine di carcerazione e di deposito di una cauzione, e, dall'altro, alla sua audizione finalizzata a consentirgli, in presenza del suo avvocato, di presentare qualsiasi osservazione utile sui fatti menzionati nella suddetta ordinanza.

(omissis)